

LA CRITICA INFONDATA A *PRINCIPIA IURIS* DI ALBERTO ARTOSI

Luigi Ferrajoli*

Abstract. Il presente lavoro contiene la replica all'articolo di Alberto Artosi "La verità dietro i 'Principia' o le contraddizioni del normativo" apparso sul corrente numero di i-lex. Contro la "contraddizione irreparabile" individuata da Artosi nel postulato P3, tale da, secondo le pretese dell'autore, provocare la demolizione della assomatizzazione sviluppata in *Principia Iuris*, si mostrano:

1) l'errore epistemologico della critica, quanto alla confusione tra sistemi puramente formali (sistemi non interpretati) e sistemi e teorie empiriche formalizzate (sistemi formali interpretati);

2) l'errore logico, riguardo alla convenzione in uso della logica predittiva per cui si devono usare segni di predicato diversi per predicati di grado diversi. In particolare, l'autore della critica ignora il postulato introdotto a sostegno di una deroga a quella convenzione $PM(y)(Py \equiv M(\exists x)Pyx)$.

Il lavoro dimostra non solo l'infondatezza della presunta "scoperta" della contraddizione, ma anche la fondatezza della contraddizione interna alla tesi avanzata dallo Artosi medesimo.

1.

Confesso il mio sconcerto di fronte al saccente intervento di Alberto Artosi. Lo lessi circa 4 anni fa (in una versione alquanto diversa), perché destinato a un volume su *Principia iuris* curato da Luca Baccelli. Inviai, insieme alla replica agli altri interventi, una risposta, che però non fu pubblicata dato che Artosi, dopo aver ricevuto una severa critica di Carlo Dalla Pozza che lo avvertiva dei grossolani errori di logica da lui compiuti, ritirò il suo pezzo dalla raccolta. Quattro anni di ulteriori riflessioni hanno ora portato Artosi a modificare gli argomenti della sua critica. Ciò che non è cambiato è il suo tono supponente, che certamente non invita al confronto e al dialogo. Una sola critica richiede però una mia risposta, doverosa nei confronti non tanto di Artosi quanto dei suoi lettori: quella secondo cui l'assiomatizzazione sviluppata in *Principia iuris* non sarebbe "riuscita", a causa di una "contraddizione" che la renderebbe inconsistente e quindi in grado di ammettere qualunque derivazione. Artosi non entra criticamente nel merito di nessuna delle

* Università degli studi Roma Tre.

quasi duemila tesi della teoria, che ovviamente non ha letto, essendogli bastato "scoprire" la presunta contraddizione. Non accetta la prova del budino, che evidentemente non ha neppure assaggiato. È convinto che la sua "scoperta" – la presenza di una contraddizione irreparabile che pensa di aver individuato nel mio postulato P3 – sia in grado di demolire l'intera teoria.

Prima di mostrare gli errori logici che viziano questa scoperta, è necessaria una premessa epistemologica. Alla fine del suo scritto, nella nota 43 alle pp.15-16, Artosi ammette che il postulato P3 da lui criticato come contraddittorio potrebbe esprimere la "vecchia tesi della correlatività tra diritti e doveri", gli uni e gli altri in capo a soggetti diversi e tra loro in rapporto deontico (o giuridico): "ovviamente", afferma, "da questo assioma non segue alcuna contraddizione". Ma questa, egli aggiunge, è un'interpretazione inammissibile, dato che "la consistenza è un requisito puramente formale di un sistema assiomatico che è soddisfatto (o non è soddisfatto) del tutto indipendentemente da qualsiasi interpretazione". Artosi confonde qui tra i sistemi puramente formali (come sono i sistemi matematici o logici puri), che sono puri sistemi sintattici *non interpretati*, e i sistemi e le teorie empiriche formalizzate – come è la mia teoria *del diritto* – che sono invece sistemi formali *interpretati*, cioè sistemi che non solo ammettono, ma richiedono interpretazioni dei loro assiomi come è, tra le altre, quella associata al mio postulato P3: il quale, pare che non sia superfluo precisare, non è una tesi logica, ma un postulato specifico della mia teoria *del diritto*. Un sistema formale non coerente, del resto, contrariamente a quanto accade per la mia teoria *del diritto*, non potrebbe essere soddisfatto da nessuna interpretazione.

Ma veniamo alla "scoperta" della contraddizione, infondata, come si vedrà, anche sul piano logico. Essa muove, come già nel testo di quattro anni fa, dalla contestazione della possibilità che "alcuni termini primitivi", come per esempio modalità, o aspettativa, o obbligo, o divieto o facoltà, siano "impiegati sia come predicati monadici (in espressioni della forma 'Px', cioè 'x ha la proprietà denotata da P') sia come predicati diadici (in espressioni della forma 'Pxy', cioè 'x e y stanno fra loro nella relazione denotata da P'). Ciò contrasta con la convenzione in uso nella logica predicativa secondo cui si devono usare segni di predicato diversi per predicati di grado diverso (il grado di un predicato è il numero di argomenti del predicato)" (p.11).

Artosi ignora totalmente il mio postulato PM $(y)(Py \equiv M(\exists x)Pyx)$ introdotto a sostegno di una deroga a quella convenzione. PM è uno schema di postulato che sta per un numero indeterminato di

equivalenze, le quali ben potrebbero essere stipulate mediante altrettante definizioni, utilizzando due termini diversi per ciascun contesto e definendo ogni volta quello usato come monadico con il corrispondente predicato diadico nella forma che figura in PM: stipulando, per esempio, definizioni del tipo (i) "dire che y è una modalità deontica monadica ($MOMy$), per esempio una facoltà o un obbligo o un divieto, equivale a dire che può esistere una x di cui y è modalità, ossia facoltà o obbligo o divieto ($MODyx$)", oppure (ii) "dire che y è un'aspettativa monadica ($ASMy$) equivale a dire che può esistere una x di cui y è aspettativa ($ASPyx$)".

PM e i suoi quattro banali corollari – $Py \rightarrow M(\exists x)Pyx$, $M(\exists x)Pyx \rightarrow Py$, $(\exists x)Pyx \rightarrow Py$, $Pyx \rightarrow Py$ – operano pertanto, nel mio calcolo, come regole di trasformazione. Consentono di non ricorrere al linguaggio del secondo ordine, che con l'uso di variabili predicative avrebbe complicato e appesantito il calcolo, e, insieme, di evitare la lunga serie di definizioni sopra esemplificate permettendo, in via generale, la trasformazione di un contesto monadico nel corrispondente contesto diadico e viceversa, a condizione che il secondo sia sottoposto all'operatore di possibilità e che l'argomento con cui è predicata la relazione sia quantificato esistenzialmente.

Nel mio linguaggio, quindi, non è affatto vero, come dice Artosi (a p.12), che il termine "modalità" (o "permissione positiva", o "facoltà", o "divieto", o "aspettativa" o simili) è usato come "un predicato di predicati". Esso è usato come predicato di un individuo y (la figura di qualificazione deontica, ovvero la situazione giuridica) diverso dall'individuo x (qualificato da tale figura): per designare, per esempio, non già il vietato (predicabile di x), bensì il divieto (predicabile come monadico solo di y [DIV y] come nell'espressione 'y è un divieto', ma anche come predicato diadico della relazione di y con x [DIV yx] come nell'espressione 'y è divieto di x'). Nel mio linguaggio, sviluppato interamente nella logica del primo ordine, non ricorrono infatti le proprietà di proprietà introdotte da Artosi nel suo linguaggio sviluppato nella logica del secondo ordine.

Ebbene, avendo serenamente ignorato il mio postulato PM e sovrapposto al mio linguaggio del primo ordine il suo linguaggio del secondo ordine, Artosi, nelle pagine 12-14 del suo testo, sottopone a critica il mio postulato P3 secondo cui "se di qualcosa esiste l'aspettativa (passiva) della commissione, allora esiste anche una corrispondente modalità (attiva) in forza della quale non ne è permessa l'omissione, e viceversa":

$$P3 \quad (x)((\exists y')ASP_{y'}x \equiv ((\exists y'')MOD_{y''}x \rightarrow \neg PER \perp x))$$

nel quale compaiono sia i predicati diadici $ASPy'x$ e $MODy''x$ (ove y' e y'' sono individui diversi, contrassegnati perciò da apici diversi) che il predicato monadico $\neg PER\perp x$.

Precisamente, dopo aver derivato da P3, mediante la regola di distribuzione del quantificatore universale, la tesi

$$(1) \quad (x)(\exists y')ASPy'x \equiv (x)((\exists y'')MODy''x \cdot \neg PER\perp x)$$

Artosi procede a isolare la parte destra dell'equivalenza (1) tra le aspettative (positive [o negative] di x) e le modalità (del non-permesso che non x [o del non permesso che x]), tra loro differenziate con apici diversi, divenuti però irrilevanti nella (2) fuori dal contesto dell'equivalenza.

$$(2) \quad (x)((\exists y)MODyx \cdot \neg PER\perp x)$$

Dopodiché, utilizzando il linguaggio del secondo ordine dotato di variabili predicative oltre che di variabili individuali, Artosi trasforma la (2) nella

$$(3) \quad (x)(\exists F)(Fx \ \& \ \neg PER\perp x)$$

che secondo lui direbbe la stessa cosa di (2), cioè che 'per tutte le x , esiste una F tale che x è F e $\neg PER\perp x$ '.

Poi, dalla (3), egli deriva la

$$(4) \quad (\exists F)(Fx \ \& \ \neg PER\perp x)$$

dalla quale ritiene di poter derivare la (5), sostituendo F con VIE

$$(5) \quad VIEa \ \& \ \neg PER\perp x$$

e così pervenendo, dopo una serie di banali passaggi, all'agognata ma penosa "scoperta".

Ovviamente la (3) non dice affatto la stessa cosa della (2), secondo la quale 'per tutte le x , esiste una y tale che y è modalità di x e x è $\neg PER\perp x$ '. Inoltre, sia la (2) che la (3) non sono tesi di *Principia iuris*, non essendo deducibili da nessuna delle mie assunzioni. Sono tesi di Artosi, che fuori dal contesto delle equivalenze espresse da P3 e da (1) dicono

entrambe – oltre che 'y è modalità di x' oppure 'per tutte le x, x è F' – che 'per tutte le x, x è $\neg\text{PER}\perp x$ ', cioè è 'non permesso che non', ossia è obbligatorio. Enunciano, in breve, la tesi del tutto arbitraria che 'per tutte le x, x è obbligatorio'.

Ma, soprattutto, il passaggio dalla (4) alla (5) non è una deduzione, dato che non soddisfa le restrizioni che si richiedono per l'eliminazione del quantificatore esistenziale. L'agognata contraddizione resta perciò indimostrata, non esistendo in P3 ma solo nelle tesi conseguenti dall'indebita derivazione della (5) dalla (4), operata da Artosi senza il rispetto delle restrizioni richieste dalle regole sull'eliminazione dei quantificatori esistenziali.

La (4) infatti, nella quale permane il quantificatore esistenziale ($\exists F$), non è affatto una contraddizione. Enuncia non già, come la (5) di Artosi, la generica tesi della simultanea predicazione, in via generale e in termini indeterminati, di 'vietato' e 'non permesso che non' (ossia 'obbligatorio') a proposito di una medesima cosa, bensì la singolare e determinata esistenza di una qualificazione F di 'a' la quale, ove F sia interpretata e sostituita con VIE ('vietata'), viene predicata di qualcosa che è altresì 'non permessa che non' (cioè 'obbligatoria'). Enuncia, in altre parole, l'esistenza, ben possibile in un ordinamento nomodinamico, di un'antinomia forte del tipo 'Tizio prescrive a Caio un comportamento illecito': che è la ben nota figura dell'ordine di un illecito, supponiamo da parte di un superiore gerarchico a un suo sottoposto, e quindi un'antinomia che ben può ricorrere in qualunque sistema di diritto positivo tra obbligo e divieto del medesimo comportamento. Lo stesso si dica dell'antinomia tra permesso o non permesso (che o che non) registrabile tra norme di livello diverso: per esempio tra libertà costituzionale di manifestazione del pensiero e divieti legislativi come reati di manifestazioni di pensiero vilipendiose delle pubbliche istituzioni. Se Artosi avesse letto *Principia iuris*, avrebbe anzi scoperto che proprio la presenza di antinomie e di lacune di questo tipo – l'esistenza di permessi e di aspettative a livello costituzionale, come sono i diritti di libertà e i diritti sociali, simultanea alla (e violata dalla) esistenza di divieti o simultanea alla (e violata dalla) assenza di obblighi ad essi corrispondenti a livello legislativo – forma il tratto distintivo del modello garantista del costituzionalismo da me elaborato: il difetto, ma anche il maggior pregio della democrazia costituzionale, equivalendo alla virtuale illegittimità del diritto generata dai limiti e dai vincoli imposti al potere legislativo dai diritti costituzionalmente stabiliti.

Enunciano invece una palese contraddizione la tesi (5), indebitamente dedotta da Artosi con l'eliminazione del quantificatore esistenziale senza

le dovute restrizioni, e le conseguenti tesi (6), (7), (8), (9) e (10), fino alla (11), secondo cui $PER \perp a \ \& \ \neg PER \perp a$, cioè 'è simultaneamente (e in via generale) permessa e non permessa l'omissione di a'.

Artosi, in conclusione, non ha scoperto nessuna contraddizione in *Principia iuris*. La contraddizione che ha scoperto affligge in realtà il frammento dell'equivalenza P3 da lui isolato nelle sue (2), (3) e (4) ma poi trasformato indebitamente nella sua (5), dalla quale essa si trasmette alle altre tesi che ne ha derivato. É insomma una contraddizione unicamente nelle sue stesse tesi.